

N. 45 del Registro
concessioni - anno 2010



Vale come Mod.77(nuovo)
(Art.8 Reg.Cod.Nav.Maritt.)

N. AV 79 /10 del Repertorio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO

C.F.80032840417

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista la Licenza di Concessione Demaniale Marittima Mod.77 n.ro 116/2009 rilasciata da questa Capitaneria di Porto in data 22.12.2009, con scadenza il 31.12.2012.

Vista la documentata istanza in bollo datata 13.06.2008 ed assunta al protocollo n.ro 03.03.02/12222 del 16.06.2008 di questa Capitaneria di Porto, con la quale la Ditta SPEZI Jole, con sede a Pesaro (PU) in Via A. Cecchi n.45, chiede l'autorizzazione ad occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di mq.100,38 adiacente alla concessione, con una pedana in legno asservita al ristorante per posa tavoli e sedie.

Visto il foglio prot. N.03.03.02/22994 in data 12.12.2008, con in quale si dava comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'acquisizione dei parerei da parte degli Enti/organi competenti.

Visto il parere favorevole reso dal Comune di Pesaro – Area dinamiche Urbane – U.O. Concessioni e controllo Edilizio – con nota prot. n.16278/09 del 10.03.2009;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche – Ufficio Opere Marittime di Ancona – con foglio prot. n.2/1733 del 22.03.2010.

Considerato che l'Agenzia delle Dogane, sebbene interessata non ha partecipato il proprio atto di assenso e/o diniego nei termini previsti dalla Legge.

Considerato altresì che l'Agenzia del Demanio ha fatto conoscere con nota prot. n.1270/FM del 15.02.2010, che il parere richiestogli viene reso solo ed esclusivamente se trattasi di realizzazione di impianti di difficile rimozione ai sensi dell'artr.13 del Regolamento al Codice della Navigazione – parte marittima.

Vista la Legge 241/90 modificata dalla legge 69/09.

Vista la Legge n.494/93 e l'art.10 della Legge n.449/97.

Viste le Circolari Serie I n. 77,112, 120 e Circolare Serie I n.22 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente in data 17.12.1998, 25.01.2001, 24.05.2001 e 25.05.2009.

Visto l'art. 36 del codice della navigazione, l'art. 8 e 24 del relativo regolamento di esecuzione.

Visto il prospetto calcolo canone datato 04.05.2010.

CONCEDE

SUPPLETIVA ALLA 116/09

ALLA: Ditta SPEZI Jole

C.F. SPZ JLO 31C45 F346I

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo;

per una superficie totale di metri quadrati 100,38 (centotrenta/38)

situata nel Comune di Pesaro;

e precisamente in ambito portuale – Piazzale Nuova Darsena;

allo scopo di: mantenere una pedana in legno asservita al retrostante ristorante di mq.100,38;

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone annuo di €341,26 - pagabili in rate annuali anticipate, salvo futuri conguagli, così come evidenziato in terza pagina.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 42 e 27 giorni dal 05.05.2010 al 31.12.2012. Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevuta del Modello F23 della Banca dell'Adriatico S.p.a.- 4010 – del 05.07.2010.-

si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono :

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio civile OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione marittima, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 3) Canone quantificato ai sensi dell'art.1, commi 250-256 della legge 27/12/2006 n.296 e e delle indicazioni operative contenute nella nota protocollo 2007/71/62/DAO del 21.02.2007 dall'Agenzia del Demanio, trasmessa con nota protocollo 2007/9801 in data 09.03.2007;
- 4) Il concessionario si obbliga ad assicurare contro i rischi per fulmini e/o incendi gli eventuali fabbricati demaniali in concessione, in relazione al valore degli stessi, vincolando il relativo ammontare a favore di questa Capitaneria di Porto. Per gli stessi fabbricati, il concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spesa, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria, seguendo anche le prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime;
- 5) Il concessionario deve richiedere tempestivamente agli organi preposti (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, VV.FF., etc.) l'esecuzione dei controlli nonché l'adempimento delle conseguenti prescrizioni ai fini della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, segnalando a questa Capitaneria eventuali ritardi o problemi che si dovessero verificare;
- 6) Con la sottoscrizione del presente titolo il concessionario si impegna a decorrere dalla data medesima, mentre l'Amministrazione concedente non è vincolata fino a quando la concessione non è approvata;
- 7) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle. Si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale espressamente imposte dai piani comunali e regionali.

PAGAMENTO DEL CANONE

Canone da pagare anno 2010 € 341,26 (Euro trecentoquarantuno/26)

Canone da pagare anno 2011 € 341,26 (Euro trecentoquarantuno/26 (salvo conguaglio)

Canone da pagare anno 2012 € 341,26 (Euro trecentoquarantuno/26) (salvo conguaglio)


(IL CONCESSIONARIO)

La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pesaro Via A. Cecchi n.45.

PESARO, addì 12 AGO. 2010.

CAPITANERIA DI PORTO
PESARO

Validità prorogata fino al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 1 comma 18 del D.L. n° 194/2009, convertito con modifiche dalla L. n° 25/2010, come modificato dalla L. 17/12/2012 n. 221

PESARO 10 APR. 2015

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Angelo CAPUZZIMATO




IL CONCESSIONARIO

[Signature]

I TESTIMONI

[Signature]

[Signature]



IL CAPO DEL COMPARTIMENTO

IL COMANDANTE

Capitano di Fregata (CP)
Attilio MONTALTO

[Signature]

Validità prorogata sino al 31 dicembre 2015
Ai sensi dell'art. 02-Comma 15 del Decreto-Legge
30 dicembre 2008 n. 184 convertito con modifica
zioni, dalla Legge 26 Febbraio 2010 n. 25

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Massimo DI MARTINO

[Signature]

CAPITANERIA DI PORTO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ATTO E' STATO RE
GISTRATO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DI
PESARO IL 12 AGO. 2010 AL N° 3073
SERIE III CON L'ESAZIONE DI €
173,00

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi
dell'art. 199 comma 3 lett b del D.L. 19/05/2020,
n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 22/3/2022

L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli

[Signature]

Validità prorogata fino al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 199
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 22/3/2022

L'Ufficio Rogante

L'Ufficio Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

[Signature]

